

CONVENZIONE

L'**Università degli Studi di Trieste**, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, codice fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2024 (prot. n. 183515)

E

L'**Associazione “Amici di CERIDAP”**, in prosieguo denominata “Associazione”, con sede legale in Milano, Via Vivaio, n. 15, Codice Fiscale 97978130157 rappresentata dal Presidente pro tempore Massimo Giavazzi, di seguito denominata “Associazione”,

di seguito denominate “Parti”

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Trieste ha tra le proprie finalità la promozione, organizzazione e diffusione della ricerca scientifica, nonché lo sviluppo di collaborazioni con soggetti esterni.
- L'Università degli Studi di Trieste ha stipulato una Convenzione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – avente ad oggetto il “Terzo Settore” e gli Enti in esso operanti – il cui art. 2, lettera e), così espressamente dispone: “collaborazione per la produzione e pubblicazione di contributi scientifici a valenza nazionale e internazionale”.
- L'Associazione “Amici di CERIDAP” ha sede in Milano, Via Vivaio n. 15 e, a norma del proprio Statuto, persegue le seguenti finalità:
 - Non ha finalità di lucro.
 - Contribuisce alla realizzazione di un'azione amministrativa efficiente e imparziale attraverso la realizzazione di attività e incontri di studio e di attività formative.
 - Si pone come luogo di studio, di analisi e di formazione sui temi connessi al funzionamento della pubblica amministrazione in una prospettiva di buona amministrazione, identificandosi come soggetto interlocutore di istituzioni pubbliche e private, anche sovranazionali o internazionali, interessate ai detti temi.
 - Svolge studi e ricerche nell'ambito del diritto amministrativo, nazionale ed europeo, e delle discipline a esso affini, favorendo una corretta e concreta evoluzione delle amministrazioni pubbliche verso modelli di buona

amministrazione, in linea anche con la previsione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Svolge attività di formazione, seminariale e di diffusione degli strumenti e della cultura di buona amministrazione, dirette in particolare alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti ad esse collegati e interessati (stakeholders).
- Svolge attività di promozione, sviluppo, organizzazione e finanziamento, indiretto e diretto, di iniziative e attività scientifiche nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante lo scopo associativo.
- Realizza eventi di approfondimento e ricerca, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento dello scopo associativo.
- Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche sulla base di incarichi a titolo oneroso di soggetti esterni pubblici e privati.
- L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi associativi, può altresì:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - partecipare a (o concorrere alla costituzione di) associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile pervenuto a qualsiasi titolo, dagli avanzi di gestione, nonché da una congrua disponibilità di cassa posta a garanzia dei fornitori e dei terzi.
- L'Università agisce in attuazione della Convenzione tra di essa e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di implementare – nella medesima Regione – gli strumenti partecipativi dedicati agli “Enti del Terzo settore” ed in particolare, a norma del “Documento Tecnico” allegato alla medesima Convenzione, attraverso la formazione e la ricerca.
- Le Parti condividono l'interesse a collaborare nella realizzazione di studi e ricerche in materia di “Terzo Settore”, e nella loro conseguente pubblicazione e diffusione, anche in ragione di quanto così dispone l'art. 6 (“Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore), del recente “Codice dei Contratti Pubblici”, d.lgs. n. 36 del 2023: “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”.

Tutto ciò premesso e considerato, le “Parti”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. La “Associazione” – con il proprio “*savoir faire*”, soci e attività – si impegna a promuovere studi e contributi accademici relativi al “Terzo Settore”, ed agli Enti che ivi operano, ed a dare adeguata pubblicazione e diffusione ai medesimi studi e contributi.

2. L’Università si impegna a promuovere e sostenere, nell’ambito delle proprie competenze, il dialogo dottrinale e scientifico, nonché la ricerca e l’approfondimento del diritto del “Terzo Settore”, al fine di fornire gli adeguati strumenti partecipativi, e le linee guida agli “Enti del Terzo Settore” che operano sul territorio regionale.

3. Le “Parti” coordinano le iniziative previste per dare attuazione a quanto specificato nei precedenti commi.

4. In ragione della collaborazione della “Associazione” alle attività della “Università”, l’Università corrisponde alla “Associazione” un contributo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00 euro). Tale contributo è destinato alla copertura delle spese sostenute dalla “Associazione” per l’attuazione dei suoi fini statutari, nonché per l’attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, e non costituisce in alcun modo corrispettivo derivante dall’affidamento contrattuale di un servizio. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Associazione.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione

1. La “Associazione” si impegna a valutare il contenuto e la rilevanza scientifica dei contributi ricevuti, ed a promuoverne la pubblicazione e la diffusione sia mediante volumi collettanei, sia mediante la sottoposizione alle apposite Riviste, nazionali ed internazionali, di settore.

2. I predetti contributi devono avere ad oggetto il “Terzo Settore”, gli Enti ivi operanti, ed i relativi rapporti con le Amministrazioni Pubbliche.

3. La “Associazione”, su richiesta della “Università”, e nei limiti delle proprie finalità statutarie, si rende altresì disponibile a svolgere attività di formazione nei confronti di Enti e soggetti operanti nel “Terzo Settore”: il compenso derivante da tale ulteriore attività di formazione non rientra nell’importo di cui al precedente art. 2, comma 4.

4. Le “Parti” si impegnano a monitorare costantemente le modalità della collaborazione, anche mediante la redazione di una sintetica relazione annuale.

Articolo 4 - Referenti della Convenzione

1. Per l’attuazione delle attività previste dalla Convenzione, le “Parti” designano i seguenti referenti:

- Per la “Università”: Prof. Andrea Crismani
- Per la “Associazione”: Prof. Avv. Massimo Giavazzi, Presidente.

2. Eventuali sostituzioni dei referenti saranno comunicate per iscritto, entro 30 giorni dalla data delle relative sostituzioni.

Articolo 5 - Clausola di non concorrenza ed assenza di conflitto di interessi

1. Le attività derivanti dalla presente Convenzione non devono in alcun modo porsi in concorrenza ed in conflitto di interessi con le attività istituzionali della “Università” e, in specie, con le sue attività didattiche.
2. La violazione di questa clausola costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 6 - Clausola di riservatezza

1. Le “Parti” si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nel corso della collaborazione derivante dalla presente Convenzione.

Articolo 7 - Clausola di limitazione di responsabilità

1. La “Associazione” non assume obbligazioni per conto della “Università”, né ha alcun potere di rappresentanza, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo espressa autorizzazione da parte della “Università”.
2. La “Università” non assume obbligazioni per conto della “Associazione”, né ha alcun potere di rappresentanza, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo espressa autorizzazione da parte della “Associazione”.
3. È parimenti esclusa ogni garanzia della “Università” per le obbligazioni contratte dalla “Associazione”, ed ogni garanzia della “Associazione” per le obbligazioni contratte dalla “Università”.

Articolo 8 - Clausola antidiscriminazione

1. Le “Parti” si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l’uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altri “status” protetti dalla legge.
2. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione.
3. La violazione di questa clausola costituisce grave violazione della presente Convenzione, e ne comporta la risoluzione.

Articolo 9 - Clausola antiriciclaggio

1. Le “Parti” assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, a norma dell’art. 3, legge 13 agosto 2010 n. 136, e delle relative disposizioni attuative.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le “Parti” danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali, effettuati nell’ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione, saranno posti in essere da ciascuna

“Parte” in qualità di titolare autonomo del trattamento.

2. Le “parti” si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, sia su supporto analogico o digitale, nel rispetto di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003, e dalle relative disposizioni attuative.

3. Le “Parti” danno atto che i dati personali, oggetto delle attività previste dalla presente “Convenzione”, sono trattati esclusivamente ai fini delle medesime attività.

Articolo 11 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione ha una durata pari a quella della Convenzione tra l'Università degli Studi di Trieste e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ossia 3 (tre) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 12 - Controversie

12.1 Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Luoghi e Data delle firme digitali

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

Il Presidente dell'Associazione Amici di CERIDAP

Prof. Avv. Massimo Giavazzi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione di responsabilità), 8 (Clausola antidiscriminazione), 9 (Clausola antiriciclaggio), e 12 (Controversie).